



Bruxelles, 8 dicembre 2023
(OR. en)

10783/12
DCL 1

NZ 3
ASIE 59
COASI 91
WTO 212
OC 288

DECLASSIFICAZIONE

del documento: ST 10783/12 RESTREINT UE/EU RESTRICTED

data: 7 giugno 2012

nuovo status: Pubblico

Oggetto: Relazioni con la Nuova Zelanda

- Autorizzazione all'avvio di negoziati per un accordo quadro tra l'UE e i suoi Stati membri, da un lato, e la Nuova Zelanda, dall'altro

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine per la consultazione della Croazia: 18.6.2012

Si allega per le delegazioni la versione declassificata del documento in oggetto.

Il testo del presente documento è identico a quello della versione precedente.



CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 7 giugno 2012 (19.06)
(OR. en)

10783/12

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

NZ 3
ASIE 59
COASI 91
WTO 212
OC 288

NOTA PUNTO "I/A"

del:	Gruppo "Asia/Oceania"
al:	COREPER/Consiglio e Rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio
n. prop. Comm.:	8519/12 - RESTREINT UE
doc. prec.:	10432/12 - RESTREINT UE
Oggetto:	Relazioni con la Nuova Zelanda - Autorizzazione all'avvio di negoziati per un accordo quadro tra l'UE e i suoi Stati membri, da un lato, e la Nuova Zelanda, dall'altro

ORIENTAMENTI COMUNI
Termine per la consultazione della Croazia: 18.6.2012

1. Il 2 aprile 2012 la Commissione ha presentato al Consiglio una raccomandazione intesa ad autorizzare l'avvio di negoziati per un accordo quadro tra l'UE e la Nuova Zelanda (doc. 8519/12 RESTREINT UE).

2. Il Gruppo "Asia/Oceania" ha discusso la raccomandazione il 25 aprile e il 25 maggio 2012. Il 5 giugno 2012 il Gruppo ha approvato mediante procedura di approvazione tacita un pacchetto della presidenza¹ comprendente un progetto riveduto di direttive di negoziato, un progetto di decisione del Consiglio, un progetto di decisione dei Rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio e un progetto di dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione. Tale pacchetto di testi riprendeva esattamente quanto stabilito dal Consiglio recentemente sulla questione della natura dell'accordo.
3. Alla luce di quanto precede, s'invita il Comitato dei Rappresentanti permanenti a:
- confermare l'accordo raggiunto dal Gruppo "Asia/Oceania" sul pacchetto;
 - suggerire al Consiglio di:
 - a) adottare la decisione del Consiglio che autorizza la Commissione e l'alto rappresentante a negoziare, a nome dell'Unione europea, le disposizioni di un accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Nuova Zelanda, dall'altro, che rientra nella competenza dell'Unione europea e il cui testo messo a punto dai giuristi/linguisti figura nel documento 10812/12;
 - b) adottare le direttive di negoziato riportate nell'allegato I della presente nota;
 - c) iscrivere a verbale la dichiarazione figurante nell'allegato II della presente nota.

¹ Doc 10432/12 RESTREINT UE

4. Si invitano i Rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, ad adottare la decisione che autorizza la Commissione europea a negoziare, a nome degli Stati membri, le disposizioni di un accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Nuova Zelanda, dall'altro, che rientra nella competenza degli Stati membri e il cui testo messo a punto dai giuristi/linguisti figura nel documento 10814/12.

DECLASSIFIED

**Direttive per il negoziato di un accordo quadro
tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda**

A. NATURA DELL'ACCORDO

L'UE e la Nuova Zelanda hanno instaurato da lunga data una cooperazione sviluppatasi sulla base della dichiarazione congiunta del 1999 sulle relazioni tra la Nuova Zelanda e l'Unione europea. Nel 2007 l'UE e la Nuova Zelanda hanno adottato una dichiarazione comune non vincolante sulle relazioni e la cooperazione che ha guidato le loro relazioni per il quinquennio successivo.

Il nuovo assetto conseguente all'entrata in vigore del trattato di Lisbona e l'impegno a riesaminare la dichiarazione comune nel 2012 hanno reso auspicabile un ulteriore rafforzamento delle relazioni tra l'UE e la Nuova Zelanda, che si è detta interessata a instaurare relazioni giuridicamente vincolanti con l'Unione. Si propone di negoziare un accordo quadro che disciplini le relazioni tra l'UE e la Nuova Zelanda.

Per quanto riguarda la portata dell'accordo proposto, il punto di partenza dovrebbero essere i settori contemplati dalla dichiarazione comune: sicurezza globale e regionale; lotta al terrorismo e diritti umani; circolazione delle persone; cooperazione allo sviluppo; cooperazione commerciale ed economica; scienza, tecnologia e innovazione; istruzione e scambi professionali; ambiente e cambiamenti climatici; pesca; trasporti; legami interpersonali e attività di divulgazione.

Nell'accordo potrebbero rientrare anche altri ambiti di comune interesse.

Le questioni inerenti alla liberalizzazione tariffaria, alle sovvenzioni agricole e all'accesso preferenziale al mercato non rientrano nel campo di applicazione dell'accordo quadro proposto.

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

I valori comuni devono tradursi concretamente in clausole politiche vincolanti, elemento chiave di accordi analoghi con tutti i paesi partner. L'accordo dovrebbe quindi contenere impegni dell'UE e della Nuova Zelanda in ambiti quali i diritti umani, la non proliferazione e la lotta contro il terrorismo, totalmente in linea con le clausole standard di accordi analoghi ma adattati, ove necessario, in funzione della situazione della Nuova Zelanda.

L'accordo quadro proposto tra l'UE e la Nuova Zelanda deve potenziare e sostituire la dichiarazione comune sulle relazioni e la cooperazione adottata nel 2007, creando un quadro generale coerente e giuridicamente vincolante per le relazioni tra l'UE e la Nuova Zelanda. Tutti gli accordi settoriali specifici esistenti rimarranno in vigore.

Vi sarà un chiaro collegamento giuridico e istituzionale tra l'accordo quadro e gli accordi settoriali esistenti e futuri. Il quadro per la gestione degli accordi deve essere coerente.

Ove opportuno, le disposizioni nuove e aggiornate verranno elaborate sul modello di quelle contenute in altri accordi analoghi conclusi di recente dall'UE, con gli adeguamenti eventualmente necessari nel caso della Nuova Zelanda.

Si terrà pienamente conto della posizione particolare del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca in relazione alla parte terza, titolo V del TFUE.

Le presenti direttive di negoziato riguardano i settori di competenza dell'Unione nonché quelli di competenza degli Stati membri.

La struttura e la base giuridica dell'accordo saranno stabilite in funzione dell'esito dei negoziati.

B. CONTENUTO PROPOSTO DELL'ACCORDO

Preambolo

Il preambolo dell'accordo quadro proposto dovrebbe contenere riferimenti ai seguenti aspetti:

- valori comuni e impegni
- intensificazione del dialogo bilaterale e della cooperazione
- rafforzamento del coordinamento nelle relazioni regionali e multilaterali
- definizione di strategie comuni per affrontare le sfide globali.

Il preambolo dovrebbe inoltre contenere riferimenti agli obiettivi politici comuni e agli impegni internazionali delle Parti.

Basi della cooperazione

L'accordo si basa su valori e impegni comuni, che devono essere indicati nelle cinque clausole politiche vincolanti alla base di tutte le relazioni globali tra l'UE e i paesi terzi:

- diritti umani, democrazia e Stato di diritto;
- non proliferazione delle armi di distruzione di massa (WMD);
- lotta contro il terrorismo;
- perseguimento delle persone accusate dei reati più gravi di rilevanza internazionale;
- armi leggere e di piccolo calibro (SALW).

Va inserita una disposizione da cui risulti che il rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto guiderà le politiche interne ed estere delle Parti. La clausola sui diritti umani è definita un elemento essenziale dell'accordo, così come il primo paragrafo della clausola sulle armi di distruzione di massa.

Finalità della cooperazione

Si propone di utilizzare l'attuale dichiarazione comune del 2007 come punto di partenza per definire il campo di applicazione e gli obiettivi della futura cooperazione. Occorre inserire i seguenti obiettivi, che potranno essere adeguati e ampliati ove opportuno:

- intensificare il dialogo e la cooperazione per sostenere e promuovere i nostri valori comuni, in particolare mediante un coordinamento più stretto in tutte le sedi e le organizzazioni regionali e internazionali pertinenti onde incentivare in tutto il mondo il rispetto dei diritti umani e dei valori democratici;
- intensificare la cooperazione nel nostro approccio alle sfide globali in linea con i nostri obiettivi comuni, promuovendo segnatamente soluzioni multilaterali ai problemi comuni. Fra le questioni da trattare devono figurare la pace e la sicurezza, la non proliferazione, il terrorismo e la criminalità transnazionale, l'universalizzazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, la gestione delle crisi e l'ambiente;
- approfondire la cooperazione bilaterale sulle questioni economiche e commerciali e in materia di giustizia, libertà e sicurezza (compresa la migrazione), ricerca e innovazione, istruzione e contatti interpersonali, nonché in altri ambiti di comune interesse;
- migliorare l'immagine dell'UE e della Nuova Zelanda nelle regioni dell'altra Parte.

Dialogo e cooperazione sulle questioni politiche e di sicurezza

L'UE e la Nuova Zelanda devono ribadire i valori comuni e definire una strategia comune per affrontare le sfide globali.

Oltre a collaborare a livello bilaterale, l'UE e la Nuova Zelanda devono cercare di coordinare le proprie posizioni nelle sedi regionali e multilaterali pertinenti.

Deve essere inserita una disposizione sul dialogo politico tra l'UE e la Nuova Zelanda.

Cooperazione sulle questioni economiche e commerciali

Dialogo sulle politiche economiche

Vanno inserite disposizioni sulla condivisione delle esperienze relative alle politiche e alle tendenze macroeconomiche.

Questioni connesse al commercio e agli investimenti

Le disposizioni commerciali dell'accordo quadro devono ribadire l'impegno comune nei confronti del sistema commerciale multilaterale e l'intento comune di creare un contesto atto a promuovere un incremento degli scambi e degli investimenti bilaterali tra l'UE e la Nuova Zelanda. In tale contesto, la Commissione si adopererà in particolare per promuovere la cooperazione in settori che rivestono un interesse specifico per l'UE, come i diritti di proprietà intellettuale (comprese le indicazioni geografiche), gli appalti pubblici e le misure sanitarie e fitosanitarie. Le questioni inerenti alla liberalizzazione tariffaria, alle sovvenzioni agricole e all'accesso preferenziale al mercato non rientrano nel campo di applicazione dell'accordo quadro proposto.

Cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza

L'accordo deve contenere disposizioni nei seguenti settori:

Sicurezza. Prevenzione e lotta contro la criminalità organizzata transnazionale, la cibercriminalità, le altre attività illegali e il terrorismo, comprese la ratifica degli strumenti internazionali antiterrorismo e la cooperazione fra organi di contrasto.

Migrazione, asilo, visti e questioni relative alle frontiere. Migrazione – legale e illegale – asilo, integrazione, visti, questioni relative alle frontiere e sicurezza dei documenti (tenendo conto della clausola standard sulla migrazione).

Droghe illecite. Cooperazione volta a ridurre la domanda e le catene di approvvigionamento di droghe illecite.

Riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo. Prevenzione dell'uso dei sistemi finanziari per riciclare i proventi delle attività criminali e del finanziamento del terrorismo.

Cooperazione giudiziaria. Ulteriore sviluppo della cooperazione giudiziaria.

Protezione dei dati personali. Garanzia di standard adeguati di tutela della privacy e protezione dei dati negli scambi di tutte le informazioni personali.

Protezione diplomatica e consolare. Specificare che le autorità consolari e diplomatiche di qualsiasi Stato membro possono offrire protezione ai cittadini di altri Stati membri in conformità degli articoli 20 e 23 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Cooperazione in materia di sviluppo mondiale

L'accordo deve contenere disposizioni riguardanti:

un impegno comune a eliminare definitivamente la povertà e a collaborare per rispettare l'impegno internazionale per quanto riguarda l'efficacia degli aiuti e dello sviluppo;

l'intensificazione della cooperazione nelle sedi regionali e internazionali onde migliorare l'efficacia degli aiuti e dello sviluppo in loco.

Cooperazione nel campo dello sviluppo sostenibile e in altri settori

L'accordo deve contenere riferimenti incrociati e mirare ad includere e ampliare altri ambiti di cooperazione laddove pertinente, ad esempio nei seguenti settori:

- ambiente
- cambiamenti climatici
- protezione civile
- energia
- trasporti
- servizi finanziari
- dogane

DECLASSIFIED

- fiscalità (in linea con la posizione concordata dall'UE al fine di promuovere l'adesione ai principi di buon governo in campo tributario)
- cooperazione finanziaria, comprese le disposizioni antifrode
- agricoltura, sviluppo rurale e silvicoltura
- affari marittimi e pesca
- occupazione, lavoro dignitoso e affari sociali
- istruzione e formazione
- cooperazione con la società civile
- cultura, audiovisivi e media
- ricerca e innovazione
- società dell'informazione

Qualora nel corso dei negoziati fossero individuati ambiti potenzialmente adatti a una più ampia cooperazione, si procederà a trattarli utilizzando formulazioni opportune e specificamente adattate.

Quadro istituzionale e disposizioni finali

L'accordo quadro potenzierà e sostituirà la dichiarazione comune, creando un quadro generale coerente e giuridicamente vincolante per le relazioni tra l'UE e la Nuova Zelanda. Gli accordi settoriali specifici rimarranno in vigore.

Vi sarà un chiaro collegamento giuridico e istituzionale tra l'accordo quadro e gli accordi settoriali esistenti e futuri.

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

Le disposizioni relative al ruolo e al funzionamento del comitato misto dovrebbero assicurare una perfetta complementarità con le strutture e procedure poste in essere a norma degli accordi settoriali in modo da garantire un quadro istituzionale coerente ed efficiente.

Le disposizioni dell'accordo quadro relative alla mancata esecuzione e alla composizione delle controversie dovrebbero essere in linea con quelle degli altri accordi internazionali conclusi di recente dall'UE.

Va inserita una disposizione in cui si specifichi che nessun elemento dell'accordo quadro recherà pregiudizio alle leggi e normative nazionali o dell'UE sull'accesso del pubblico ai documenti ufficiali.

DECLASSIFIED

Dichiarazione comune del Consiglio e della Commissione da iscrivere nel processo verbale del
Consiglio

"Con riguardo alle direttive di negoziato per un accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Nuova Zelanda, dall'altro, le quali partono dal presupposto che il probabile esito dei negoziati sarà un accordo misto, il Consiglio e la Commissione confermano che la natura giuridica definitiva dell'accordo sarà determinata al termine dei negoziati in base a un'analisi del preciso ambito di applicazione delle singole disposizioni."

DECLASSIFIED